



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Natina Praticò	Presidente
Dott. Alessandro Paone	Giudice rel.
Dott. Giuliana Gaudiano	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- visto il ricorso presentato da Deraj Viola, inteso ad ottenere la dichiarazione di fallimento della Panificio Cofone s.n.c. di Cofone Giuseppe & C., nonché del socio illimitatamente responsabile Cofone Giuseppe;
- visti i documenti allegati al ricorso;
- vista la memoria di costituzione depositata dal socio illimitatamente responsabile Cofone Giuseppe;
- vista la regolarità della convocazione per l'udienza del 26.03.2021 del legale rappresentante della società debitrice.

Ed invero, l'art. 15, co. 3 L.F. prevede che il ricorso inteso ad ottenere la dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione siano notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; qualora, per qualsiasi ragione, la notificazione con tale modalità non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue di persona a norma dell'art. 107, co. 1 DPR n. 1229 del 15.12.1959, presso la sede risultante dal registro delle imprese; qualora la notificazione non possa essere eseguita con tali ulteriori modalità, si esegue attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta



iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Orbene, nel caso di specie, essendo risultato impossibile procedere alla notifica sia all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa debitrice, sia presso la sede della società risultante dal registro delle imprese, si è proceduto correttamente al deposito dell'atto presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese.

- vista la regolarità della convocazione per la predetta udienza del socio illimitatamente responsabile, peraltro regolarmente costituito, cui il ricorso inteso ad ottenere la dichiarazione di fallimento e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;

- ritenuta la competenza del Tribunale, atteso, per un verso, che la sede sociale è posta in Corigliano-Rossano, nonché, per altro verso, che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia;

- ritenuta la legittimazione ad agire della ricorrente, il cui credito deriva da sentenza provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Castrovillari n. 749/2015 del 29.06.2015;

- ritenuto che eventuali profili di nullità di tale titolo esecutivo, prospettati dal resistente, non rilevino in questa sede, ma debbano essere da quest'ultimo fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione;

- assunte le necessarie informazioni (v., in particolare, l'informativa depositata dalla Guardia di Finanza e il prospetto riepilogativo dei crediti trasmesso da Agenzia delle Entrate Riscossione);

- rilevato che la società debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova in ordine all'assenza dei requisiti dimensionali previsti dalla legge per l'assoggettabilità a fallimento e che neppure il socio illimitatamente responsabile, pur costituitosi in giudizio, ha dedotto alcunché sul punto;

- ritenuto che la circostanza che l'attività sia cessata di fatto a partire dal 2008 e che la società avrebbe dovuto essere cancellata d'ufficio dal registro delle imprese per intervenuto scioglimento a causa della mancata tempestiva ricostituzione della



pluralità dei soci non osti alla dichiarazione di fallimento;

- rilevato, infatti, che l'art. 10, co. 2 L.F. – secondo cui, in caso di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività, da cui decorre il termine di un anno entro il quale è possibile dichiararne il fallimento – presuppone, per la sua operatività, che la società debitrice sia stata effettivamente cancellata d'ufficio (non soltanto che ricorrano le condizioni per la cancellazione) e consente, peraltro solo al creditore e al pubblico ministero (non già alla società debitrice), di provare che l'effettiva cessazione dell'attività sia successiva alla data della cancellazione, con conseguente posticipazione del *dies a quo* del termine per la dichiarazione di fallimento;

- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, così come desumibile dall'importo recato dall'istanza di fallimento (pari a € 78.844,94) e da quello indicato nel prospetto riepilogativo dei crediti trasmesso da Agenzia delle Entrate Riscossione (pari a € 3.090.167,53) non è inferiore ad € 30.000,00;

- ritenuto che risulta comprovato lo stato di insolvenza della società debitrice, la quale, rivestendo la qualità di imprenditore commerciale (svolge, infatti, come da oggetto sociale di cui alla visura camerale in atti, tra l'altro, attività di commercializzazione e vendita al pubblico all'ingrosso e al dettaglio di pane e suoi derivati e, in genere, di tutti i derivati da farina e sfarinati, oltre che di prodotti alimentari), è soggetta al fallimento;

- ritenuto, in particolare, che l'insolvenza della società convenuta è resa manifesta, oltre che dalla considerevole esposizione debitoria, dalla cessazione di fatto dell'attività da diversi anni (si richiama, a tal proposito, quanto dichiarato dal socio illimitatamente responsabile nella memoria di costituzione e quanto rilevato dalla Guardia di Finanza nella propria relazione) e dall'assenza di elementi attivi nel patrimonio (come confermato dalla infruttuosità dell'esecuzione mobiliare tentata dalla creditrice e dal mancato reperimento di immobili), il che rende praticamente impossibile il recupero in via coattiva del credito vantato dalla ricorrente;



P.Q.M.

visti gli artt.1, 5, 6, 9, 15 e 16 L.F.;

DICHIARA IL FALLIMENTO

della **Panificio Cofone s.n.c. di Cofone Giuseppe & C.**, con sede in Corigliano-Rossano (CS), area urbana di Corigliano Calabro, Contrada Costa n. 60, n. R.E.A. CS - 117033, C.F. e P. IVA 01780300784, nonché del **socio illimitatamente responsabile Cofone Giuseppe**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 07.08.1963 e residente in Corigliano-Rossano (CS), area urbana di Corigliano Calabro, Via San Giovanni Evangelista snc;

DELEGA

alla procedura il **giudice dott. Alessandro Paone**.

NOMINA

curatore la dott.ssa Rosa Salerno, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, L.F.

Ordina al fallito di depositare, entro tre giorni dalla notifica di questa sentenza, i bilanci e la scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori.

Stabilisce il giorno **09.07.2021, ore 11:00**, per l'adunanza in cui si procederà all'**esame dello stato passivo** avanti al predetto Giudice Delegato, nella sua sede in questo Tribunale.

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine di gg. 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione, ai sensi dell'art. 93 l.f. così come modificato dal D.L. 179/2012 conv. L.221/2012, delle domande di insinuazione, restituzione e rivendicazione.

Stabilisce il giorno **09.07.2021, ore 11:00** per l'udienza in cui il predetto Giudice Delegato, nella sua sede in questo Tribunale, procederà ai sensi dell'art. 40 L.F. alla **nomina del Comitato dei Creditori**, sentito il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.



Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Castrovillari, 02.03.2021

Il Giudice relatore
dott. Alessandro Paone

Il Presidente
dott. Natina Praticò

